

## REGOLAMENTO (CE) N. 869/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2007

**concernente lo svincolo di cauzioni relative ai diritti di importazione nell'ambito di taluni contingenti tariffari nel settore delle carni bovine a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Fino al 31 dicembre 2006, le importazioni nella Comunità di bovini vivi nell'ambito di contingenti tariffari aperti su base pluriennale con la Bulgaria o con la Romania dal regolamento (CE) n. 1217/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> e dal regolamento (CE) n. 1241/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Romania ai sensi della decisione 2003/18/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, erano soggetti all'assegnazione di diritti di importazione gestiti mediante titoli di importazione. Dal 1° gennaio 2007, detti titoli di importazione non potevano essere più utilizzati per gli scambi in questione.
- (2) Alcuni diritti di importazione concessi nel luglio 2006 e normalmente validi fino al 30 giugno 2007 sono stati utilizzati solo in parte o non sono stati utilizzati affatto. Il mancato rispetto degli impegni previsti con riguardo ai suddetti titoli di importazione dovrebbe comportare l'incameramento della cauzione. Dato che a seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania detti impegni non possono essere più soddisfatti, è necessario adottare, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura che preveda lo svincolo delle cauzioni

relative ai diritti di importazione concessi nell'ambito di tali contingenti tariffari.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Su richiesta delle parti interessate, le cauzioni relative a diritti di importazione costituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2005 e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1241/2005 sono svincolate alle seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente:
  - i) di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2005; o
  - ii) di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1241/2005;
- b) al 1° gennaio 2007 i diritti di importazione erano stati utilizzati solo in parte o non erano stati utilizzati affatto.

2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 1° gennaio 2007.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 29.7.2005, pag. 33. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

<sup>(2)</sup> GU L 200 del 30.7.2005, pag. 38. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006.